



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 22/08/2002**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2002, n. 985

Comune di Lecce - Esecuzione sentenza TAR Puglia 1° Sez. Lecce n. 97/94 del 26.05.1993. Ricorso De Salvatore Anna Maria c/Comune di Lecce per ritipizzazione di terreno in catasto al foglio 148 p.IIIa 33. Variante al P.R.G.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

""Il Comune di Lecce è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 3919/89 e n. 6646/89 ed entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. Puglia n. 23 del 01.02.1990.

La sig.ra De Salvatore Anna Maria è proprietaria di un terreno sito nel territorio del Comune di Lecce San Cataldo distinto in catasto al foglio 148 p.IIIa 33, classificato dal P.R.G. vigente come zona "F39 - Parco costiero", sul quale insiste una villa realizzata con regolare licenza edilizia e dichiarazione di agibilità.

Con ricorso n. 1175 del 103.05.1990 la sig.ra De Salvatore Anna Maria ha impugnato innanzi al T.A.R. Lecce le previsioni del P.R.G. del Comune Lecce chiedendone l'annullamento nella parte incidente sui terreni di sua proprietà.

Lo stesso Tribunale con la sentenza n. 97/94, ha annullato le previsioni del P.R.G. nei limiti dell'interesse della ricorrente, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di ridefinire urbanisticamente l'area di che trattasi, ravvisando un difetto di logicità e razionalità alla destinazione urbanistica impressa dal P.R.G. e sottolineando che: "ben più logica sarebbe - viceversa - risultata una destinazione urbanistica che avesse precluso ogni ulteriore attività edificatoria sull'area della ricorrente così salvaguardando il verde e la zona boscata, ma evitando - tuttavia - contestualmente l'imposizione dell'ingiustificabile vincolo di citi alla zonizzazione F/39".

Con delibera n. 188 del 10.06.1996 il Consiglio Comunale di Lecce ha adottato, in esecuzione della Sentenza del T.A.R. Puglia - Sez. di Lecce - n. 97/94 del 26.05.1993 e in esecuzione della stessa, la Variante al P.R.G. relativa alle aree di proprietà della sig.ra De Salvatore Anna Maria, riclassificando le aree in questione da zona omogenea normata dall'art. 118 delle NTA a zona nominata dall'art. 66 delle NTA.

Tale Variante è costituita dagli elaborati di seguito elencati:

Tav. n. B22 - Azionamento del territorio comunale

Tav. n. B22 - Azionamento del territorio comunale, con indicazione delle aree interessate (adeguato alla Sentenza del T.A.R. n. 97/94).

La Variante è stata pubblicata regolarmente ed avverso la stessa non risulta presentata alcuna osservazione come da attestazione a firma del Segretario generale comunale in atti.

La Variante è stata sottoposta, ai sensi della L.R. n. 56/80, all'istruttoria del S.U.R. e all'esame del C.U.R. che rispettivamente, con relazione n. 30 del 17.10.2001 e con parere n. 7/2002 del 28.02.2002,

hanno ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

Tutto ciò premesso, sulla scorta della relazione del S.U.R. n. 30 del 17.10.2001 e del parere del C.U.R n. 7/2002 del 28.02.2002, parti integranti del presente provvedimento., si propone alla Giunta Regionale l'approvazione definitiva della Variante al P.R.G. per modifica alla tipizzazione dell'area di proprietà della sig.ra De Salvatore Anna Maria - foglio 148 p.lla 33, in conseguenza d'esecuzione Sentenza T.A.R. Puglia 1° Sez. LECCE n. 97/94 del 26.05.1993".

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lett. d) della L.R. n. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L R. n. 28/01"

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o ai spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la Variante al P.R.G. per modifica alla tipizzazione dell'area di proprietà della sig.ra De Salvatore Anna Maria - foglio 148 p.lla 33, in conseguenza di esecuzione Sentenza T.A.R. Puglia 1° Sez. LECCE n. 97/94 del 26.05.1993, adottata con delibera di C.C. n. 188 del 10.06.1996; il tutto per le motivazioni contenute nella relazione del S.U.R. n.30 del 17.10.2001 e del parere del C.U.R. n. 7/2002 del 28.02.2002, parti integranti del presente provvedimento.

- DI PRENDERE ATTO che non risulta prodotta alcuna osservazione avverso la stessa delibera di adozione, come da attestazione a firma del Segretario generale comunale in atti.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA  
Comitato Urbanistico Regionale  
BARI

ADUNANZA DEL 28/2/2002

Componenti n. 20 Presenti n. 16

PARERE N. 7/2002

OGGETTO: LECCE - Var. PRG in esecuzione sentenza TAR Lecce n. 97/94, ditta DE SALVATORE Anna Maria (suoli al fg. 148, p.lla 33). Delib. CC n. 188/96.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi afferenti alla Variante in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria del SUR n. 30/2001;

UDITO il relatore (Ing. Claudio CONVERSANO);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del SUR n. 30/2001.

Il Relatore Il Presidente della Seduta  
Ing. Claudio Conversano Ing. Vito Antonio Giangreco

Il Segretario  
Geom. E. Moretti

REGIONE PUGLIA  
Assessorato all'Urbanistica ed Assetto  
del Territorio  
Settore Urbanistico Regionale

RELAZIONE S.U.R.

OGGETTO: LECCE - Esecuzione Sentenza T.A.R. Puglia 1° Sez. LECCE - n. 97/94 del 26.05.1993.  
Ricorso De Salvatore Anna Maria c/Comune di Lecce per ritipizzazione di terreno sito nel territorio del  
Comune di Lecce - San Cataldo distinto in catasto al Foglio 148 p.lla 33  
ADEGUAMENTO P.R.G.

Con delibera n. 188 del 10.06.1996 il Consiglio Comunale di Lecce ha adottato, in esecuzione della Sentenza del T.A.R. Puglia - Sez. di Lecce n. 97/94 del 26.05.1993 e in esecuzione della stessa, la Variante al PRG relativa alle aree di proprietà della sig.ra De Salvatore Anna Maria, costituita dagli elaborati di seguito elencati:

Tav. n. B22 - Azzonamento del territorio comunale

Tav. n. B22 - Azzonamento del territorio comunale, con indicazione delle aree interessate (adeguato alla Sentenza del T.A.R. n. 97/94).

La Variante in questione è stata pubblicata regolarmente ed avverso la stessa non risultano presentate osservazioni.

Il Comune di Lecce è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 3919/89 e n. 6646/89 ed entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. Puglia n. 23 del 01.02.1990.

La sig.ra De Salvatore Anna Maria è proprietaria di un terreno sito nel territorio del Comune di Lecce - San Cataldo distinto in catasto al Foglio 148 p.lla 33, classificato dal P.R.G. vigente come zona "F39 - Parco costiero", sul quale insiste una villa realizzata con regolare licenza edilizia e dichiarazione di agibilità.

Con ricorso n. 1175 del 103.05.1990 la sig. ra De Salvatore Anna Maria ha impugnato innanzi al T.A.R. Lecce le previsioni del P.R.G. del Comune Lecce chiedendone l'annullamento nella parte incidente sui terreni di sua proprietà.

Lo stesso Tribunale con la sentenza n. 97/94, ha annullato le previsioni del P.R.G. nei limiti dell'interesse della ricorrente, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di ridefinire urbanisticamente l'area di che trattasi, ravvisando un difetto di logicità e razionalità "ben più logica sarebbe - viceversa risultata una destinazione urbanistica che avesse precluso ogni ulteriore attività edificatoria sull'area della ricorrente così salvaguardando il verde e la zona boscata, ma evitando - tuttavia - contestualmente l'imposizione dell'ingiustificabile vincolo di cui alla zonizzazione F/39".

Il Consiglio Comunale con delibera n. 188 del 10.06.1996 dava esecuzione alla sentenza del TAR Lecce n. 97/94, adottando una Variazione al PRG di Lecce di ritipizzazione dei suoli di proprietà della sig.ra De Salvatore Anna Maria da zona omogenea normata dall'art. 118 delle NTA a zona normata dall'art. 66 delle NTA.

Ciò premesso, entrando nel merito delle determinazioni assunte con la deliberazione di C.C. n. 188/96, prendendo atto delle premesse giuridico-amministrative poste a base del provvedimento del C.C., nel merito delle determinazioni più propriamente di carattere tecnico-amministrativo assunte con la delib. n. 188/96 le stesse si ritengono condivisibili, in particolare la ritipizzazione proposta; ciò in relazione al rispetto dei canoni ordinari in materia urbanistica e della sentenza TAR n. 97/94.

Si rimettono gli atti al C.U.R. per le determinazioni di competenza.

Il Funzionario Il Dirigente

Arch. Vito Laricchiuta Ing. Nicola Giordano

---